

SEZIONE I

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE della CORRUZIONE
2022-2024 (legge n. 190 del 6 novembre 2012)**

INDICE

SEZIONE I	1
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE della CORRUZIONE	1
2021-2023 (legge n. 190 del 6 novembre 2012)	1
INDICE	2
Art. 1 - Premessa	4
Art. 2 - Contesto esterno	4
Art. 3 - Contesto interno	5
Art. 4 – Il P. T. P. C.T. e i riferimenti normativi	8
Art.5 - L’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione: delibera ANAC n. 1064/2019	9
Art. 6 - Oggetto e finalità	11
Art. 7 - Individuazione dei Soggetti coinvolti	11
Art. 8 - La Gestione del Rischio di Corruzione	15
Art. 9 - Attività e/o materie particolarmente esposti alla corruzione	16
Art. 10 - Mappatura rischi	16
Art. 11 – Valutazione del rischio	17
Art.12- Trattamento del rischio	19
Art.13-Misure di contrasto	20
Art. 14 – Le misure di contrasto generali di prevenzione della corruzione	21
Art. 15 – Le misure specifiche di prevenzione della corruzione	25
Art. 16 – I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione	28
Art. 17 – Gli obblighi di trasparenza	28
Art. 18 – Il Sistema di monitoraggio	29
Art. 19 – I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	30
Art. 20 – I compiti dei dipendenti, responsabili dei servizi e capi settore	31
Art. 21 – Tutela del dipendente pubblico	33
Misure di prevenzione del rischio	Errore. Il segnalibro non è definito.
QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE II	34
PIANO PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	34
2021-2023	34
Premessa	35
Art. 1 - Principi	37
Art. 2 – Trasparenza	37
Art. 3 – Integrità	39

Art. 4 – Oggetto	39
Art. 5 - Programmazione delle attività.....	42
Strutture competenti.....	42
Art. 6 - Sito WEB	43
Art. 7 - Albo pretorio on line.....	43
Art. 8 - Descrizione delle modalità di pubblicazione on line	44
Art. 9 - Piano della Performance.....	45
Art. 10 – Stakeholders	45
Art. 11 - Posta elettronica certificata (P. E .C.).....	45
Art. 12 - Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati	46
Art. 13 - Individuazione dei referenti per la trasparenza.....	46
Art. 14 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 47	
Art. 15 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza.....	47
Art. 16 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della Sezione “Amministrazione Trasparente”	47
Art. 17 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso Civico	47
Art. 18 – Il whistleblowing	48
Art. 19 - Norme finali.....	48
ALLEGATO AL PIANO SEZIONE II.....	49
LETTERA “D”	49

Art. 1 - Premessa

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è un ente territoriale di istituzione abbastanza recente, avvenuta attraverso la Legge della Regione Siciliana n.15 del 4/8/2015 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane” e s. m. i.

Le sue funzioni, pur assoggettate a ripetute rivisitazioni ed ancora non nitidamente individuate dalla normativa regionale *in fieri*, sono quelle ereditate dall’ente provinciale, nonché quelle proprie dei soggetti pubblici di area vasta, come introdotti dalla Legge Regionale 24/3/2014 n.8 e ss. mm. ii.

Il Libero Consorzio Comunale è l’ente locale intermedio tra i Comuni e la Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell’ambito del proprio Statuto approvato di recente in attesa dell’insediamento dei nuovi organi previsti negli enti di vasta area, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Questo Ente, comunque, prosegue a tutt’oggi le attività della ex Provincia Regionale di Siracusa, già istituita con L. R. 6/3/1986 n.9 e soppressa con L. R. n.7/2013.

Le disposizioni della citata l.r. 15/2015, infatti, stabiliscono che:

- nelle more della individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai Liberi Consorzi Comunali, gli enti [intermedi] continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
- Il personale delle ex Province Regionali continua ad essere utilizzato dai Liberi Consorzi Comunali, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
- I Liberi Consorzi Comunali continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della legge, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Ciò costituisce fonte di gravissime criticità per il corretto andamento dell’Ente sia per il prelievo forzoso cui è sottoposto ancora oggi per contribuire al risanamento della finanza pubblica sia per l’ormai abnorme durata del percorso di “riordino delle Province” disposto dalle leggi regionali n.7/2013 e n.8/2014 e, successive leggi regionali n.15/2015 e n.27/2016 che non hanno avuto una consolidata attuazione.

Il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15, in data 11 maggio 2018 ha deliberato il dissesto finanziario.

Art. 2 - Contesto esterno

La determina dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione", ha invitato le Amministrazioni a porre particolare attenzione al contesto esterno ed interno dell’Ente in fase di aggiornamento dei P. T. P. C. La delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 dell’ANAC ha confermato tale invito preso atto che, secondo le direttive, occorre consultare gli *stakeholders* esterni e considerarne le opinioni e percezioni. Pur avendo proceduto alla pubblicazione di un avviso all’albo pretorio dell’Ente (pubblicazione n 45 11/01/2022), anche per l’ attuale anno non è pervenuto alcun contributo da parte della società civile, probabilmente imputabile allo scarso interesse verso un Ente istituzionalmente non ancora ben definito e allo stato attuale privo di risorse finanziarie che nel passato hanno determinato incisive politiche sulla viabilità, sulle opere di carattere provinciale e su attività socio culturali. Questo Ente dal 16 giugno 2013 ad oggi è stato soggetto ad un ininterrotto commissariamento, con l’avvicinarsi di Commissari Straordinari nominati dalla Regione Siciliana. Tale governance provvisoria dei Commissari Straordinari, che assorbono i poteri e le funzioni degli organi delle ex Province Regionali, ha comportato inevitabilmente conseguenze abbastanza critiche per questo Ente.

Peraltro la crisi finanziaria è stata inasprita dal prelievo forzoso da parte dello Stato, denominato “Contributo per il risanamento della finanza pubblica” che ha pesato sugli enti di Area Vasta in maniera considerevole al punto di non permettere agli stessi di addivenire all’approvazione in tempi ragionevoli dei Bilanci di Previsione.

I problemi finanziari hanno comportato innanzitutto la mancanza di una corretta programmazione sul territorio su quelle che erano le competenze delle ex Province.

Le aree maggiormente interessate sono state quelle sulle quali l'ex Provincia esercitava le sue competenze, in particolare sull'edilizia scolastica degli istituti superiori, sulla manutenzione delle strade di competenza provinciale e sui servizi alle persone più deboli; anche le funzioni relative all'ambiente sono state particolarmente compromesse.

Negli anni dal 2000 al 2010 l'Ente in raccordo con il comune di Siracusa era riuscito a creare nel capoluogo siracusano la nascita di facoltà universitarie, onde favorire nel campo dei Beni Culturali e Architettura delle facoltà in grado di dare uno sbocco occupazionale in sintonia con quelle che sono le ricchezze storiche della città di Siracusa e dei territori della provincia come Noto, Avola, Palazzolo Acreide e i paesi della Comunità montana (Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla).

La mancanza di adeguati investimenti ha determinato purtroppo lo spostamento di dette facoltà verso la città di Catania.

La stessa situazione si è verificata nel campo sanitario dove ancora da decenni non si è riusciti a costruire un ospedale a carattere provinciale in grado di fronteggiare in maniera adeguata le esigenze sanitarie della provincia di Siracusa.

Il sistema economico provinciale continua anche in questi ultimi anni ad essere interessato da una situazione di crisi economica che sta falciando il numero di imprese, interessando tutti i settori industriale, agricolo e terziario, con forti ripercussioni sui livelli occupazionali e crescenti incertezze della classe giovanile sempre più incapace di trovare collocamento nel sistema lavorativo.

I deboli segnali di ripresa che in altre aree del Paese cominciano a registrarsi, non sembrano presenti alla luce dei dati raccolti nell'area della provincia di Siracusa, aggravati nell'anno 2020 e 2021 dalla pandemia causata dal COVID 19; la tenuta in termini di diffusione imprenditoriale non è stata accompagnata dalla tenuta dei livelli occupazionali, in quanto si registrano significative fuoriuscite dal mercato del lavoro, oltre ad una crescente difficoltà per i giovani e le donne di inserirsi nel sistema produttivo trovando la prima occupazione.

Al centro delle difficoltà del sistema economico provinciale permangono i gap infrastrutturali che non sono stati ancora positivamente superati soprattutto con riferimento alla rete dei trasporti (il non ancora completato progetto di valorizzazione del sistema portuale, il mancato completamento del tratto Siracusa - Gela e il non adeguato collegamento ferroviario Siracusa - Catania).

Altro settore che presenta delle difficoltà è quello petrolchimico nei territori di Siracusa, Augusta, Priolo e Melilli dove a tutt'oggi non si è riusciti a programmare quegli interventi di bonifica e risanamento ambientale che se attuati avrebbero dato un impulso al fattore occupazionale e una salutare tutela agli abitanti residenti in quei territori.

La crisi economica ha portato di conseguenza alla luce fenomeni di disgregazione sociale e giovanile spesso connessi a un incremento di micro criminalità urbana soprattutto nella città di Siracusa.

Un segnale in qualche modo in controtendenza appare quello che si ricava dal settore turistico che in questi ultimi anni risulta fortemente favorito quale attività nel capoluogo siracusano e nel territorio netino, interessando lievemente anche i territori montani, ma che ha subito nell'anno 2020 e 2021 a causa della pandemia un netto calo.

Infine con la legge di bilancio 27/12/2019 n. 160 sono stati assegnati a favore degli enti locali fondi che prevedono investimenti per spese di progettazione, relative ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Art. 3 - Contesto interno

L'analisi del contesto interno dell'Ente mira a valutare tutti gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Detto esame consiste nell'analisi di tutta l'attività svolta al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle proprie peculiarità, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Nel corso dell'anno 2021, l'analisi del contesto interno, è stata integrata completando la mappatura dei procedimenti e dei processi della nuova struttura organizzativa, avviata nel settembre 2016, definita in parte sia nell'anno 2017 che nell'anno 2018 con l'individuazione di dodici settori con a capo un funzionario titolare di Posizione Organizzativa.

Le politiche del personale per il triennio 2022-2024 dovranno tenere conto di due fattori: le forti restrizioni di carattere finanziario che impongono una sempre notevole razionalizzazione della spesa del personale, a causa del dissesto finanziario, ed il nuovo ruolo che sarà assegnato a questo Ente come Libero Consorzio Comunale; inoltre quest'anno l'Ente dovrà presentare le risultanze contabili di un bilancio stabilmente equilibrato. In un siffatto contesto, per poter rispondere alle richieste del territorio e perseguire gli obiettivi

previsti nell'ambito delle attuali funzioni già assegnate alle ex Province, occorrerà fare leva sempre di più sul personale esistente mediante la riorganizzazione dei servizi interni ai settori in termini di efficacia ed efficienza. In quest'ottica l'utilizzo del piano delle performance, trasversale ai settori che tiene conto degli obiettivi dell'Ente, può essere di aiuto per meglio utilizzare le risorse umane esistenti.

Tale contesto è interessato da una imminente trasformazione strutturale, legata all'esito del più volte proclamato riordino normativo "di sistema" afferente agli enti siciliani di area vasta, con un susseguirsi di proposte legislative dal 2013 ad oggi purtroppo non ancora definite e non attuate.

Dato il carattere transitorio dell'attuale assetto istituzionale per effetto della L. R. 15/2015, in attesa della attuazione di una legge regionale o nazionale, la struttura è stata finalizzata essenzialmente ad un razionale utilizzo delle risorse, ad un'ottimizzazione degli impieghi delle stesse, ad un incremento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, cercando di garantire la continuità delle funzioni essenziali e fondamentali ereditate dalle ex Province Regionali, il tutto coniugando razionalità e legalità dell'azione amministrativa con attenzione primaria dedicata all'attuazione della normativa anticorruzione mediante esecuzione di tutte le misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.


L'assenza del bilancio dal 2018 ad oggi, la mancanza di trasferimenti statali, il perpetrarsi del prelievo forzoso da parte dello Stato, denominato "Contributo per il risanamento della finanza pubblica" e quei pochi interventi regionali hanno reso necessario porre in essere la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del T.U.E.L. (delibera di Consiglio Provinciale n. 15 dell'11/5/2018). Tale situazione permette di assolvere soltanto obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare di arrecare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Fino ad oggi l'Ente non ha potuto deliberare il bilancio stabilmente riequilibrato, il quale dovrà necessariamente essere predisposto nell'anno 2022.

Anche l'attuale assetto organizzativo dell'Ente sconta talune criticità con particolare riferimento alla situazione organica data da un elevato numero di personale di categoria B, dall'assenza dell'area dirigenziale, a seguito della ristrutturazione organica del personale avvenuta il 30 settembre 2016 e dal numero esiguo di funzionari di categoria D. Attualmente i 12 Settori individuati nella struttura macro-organizzativa dell'Ente sono stati affidati a funzionari di ruolo presenti in organico, titolari di Posizioni Organizzative. Si fa presente inoltre che attraverso il pensionamento con la "Quota 100" il numero di funzionari si è ulteriormente ridotto e l'attività amministrativa nell'anno 2021 come anche nell'anno 2020, è stata svolta fino al 15 ottobre 2021, in modalità "*Lavoro Agile*" (smart working) in osservanza delle norme previste dallo stato di emergenza epidemiologica dal COVID – 2019.

L'aggravarsi della certezza sul futuro dei Liberi Consorzi, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, influisce pesantemente e negativamente anche sul clima organizzativo (che denota un sentimento di aleatorietà diffuso) e sulla capacità strutturale dell'Ente che non trova ancora un consolidamento di regole, competenze e risorse.

L'attività svolta dall'Ente deve essere oggetto di un'analisi che sarà condotta e completata attraverso la ora avviata mappatura dei procedimenti, con la individuazione delle fasi, al fine di definire aree che in funzione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi

Libero Consorzio Comunale di Siracusa – ORGANIGRAMMA



	1° AFFARI GENERALI E PARTECIPATE	2° RISORSE UMANE	3° ECONOMICO FINANZIARIO	4° INFORMAZIONE – DIGITALIZZAZIONE – PLANIFICAZIONE TERRITORIALE	5° PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI CULTURA E SPORT	6° SVILUPPO ECONOMICO - AUTOSCUOLE - PROTEZIONE CIVILE	7° APPALTI	8° VIABILITÀ	9° MANUTENZIONE - PATRIMONIO	10° TERRITORIO ED AMBIENTE	11° AVVOCATURA	12° POLIZIA PROVINCIALE.
S E R V I Z I	Supporto Organi istituzionali e Segreteria generale	Organizzazione e Gestione giuridica - CUG	Programmazione - Gestione e Rendicontazione	CED – Informatizzazione-Digitalizzazione – Sito istituzionale	Pubblica Istruzione e Patrimonio Immobiliare	Agricoltura e Distretti produttivi	Appalti ,Opere Pubbliche e Forniture di beni e servizi (centrale unica di committenza) e contratti	Programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo viabilità zona nord	Edilizia scolastica	Tutela ambientale ed ecologica	Contenzioso	Polizia amministrativa e stradale
	Protocollo ed Archivio	Trattamento economico e Previdenziale	Provveditorato-Economato-Gestione. patrimonio mobiliare	Ufficio Transizione digitale.	Formazione, Cultura, Sport e Spettacoli	Politiche Comunitarie ed Economia di sviluppo	Espropriazioni	Programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo viabilità zona centro	Edilizia patrimoniale e sportiva-RSP	Rifiuti e bonifica	Infortunistica stradale	Polizia ambientale
	Prevenzione della corruzione e Trasparenza		Gestione utenze e assicurazioni del patrimonio immobiliare - Autoparco	Pianificazione Territoriale	Politiche socio-sanitarie e Pari Opportunità	Turismo - Infopoint turistico		Programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo viabilità zona sud	Finanziamenti esterni e relativi adempimenti	R. N.O.	Gestione liquidazioni compensi a professionisti esterni nelle controversie dell'Ente e procedimenti connessi	
	Partecipate		TOSAP		Biblioteca	Protezione civile		Concessioni tecniche amministrative			Sanzioni amministrative ambientali	
	Urp					Autoscuole – Scuole nautiche-Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto		Autorizzazioni e pronto intervento				
								Progettazione e manutenzione impianti pubblica illuminazione				

Art. 4 – Il P. T. P. C.T. e i riferimenti normativi

Ogni Pubblica Amministrazione o soggetto che, con la propria attività, persegue il pubblico interesse deve annualmente adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.), per l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Libero Consorzio Comunale di Siracusa con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle proprie attività al rischio di corruzione e stabilire di conseguenza rimedi organizzativi preventivi del medesimo rischio. La nuova disciplina ha previsto l'unificazione in un solo strumento del Programma Triennale dell' Anticorruzione e della Trasparenza e dell'Integrità identificato con l'acronimo P.T.P.C.T.

Il Piano Anticorruzione, nei suoi aggiornamenti annuali, si prefigge continui miglioramenti, prevedendo tempistiche differenziate che tengono conto dell'organizzazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e delle condizioni ambientali in cui esso si trova ad operare. Nella redazione dell'odierno aggiornamento del PTPCT si è ancora avuto riguardo alle mutate condizioni del quadro normativo attinente alla pubblica amministrazione e in specie agli enti pubblici locali, nonché alla particolare realtà di questo Ente intermedio, operante in un peculiare territorio amministrativo nell'ambito di una Regione a Statuto Speciale, attraversata da riforme e contingenze istituzionali di portata straordinaria e comunque inusitata. Tale distintiva ottica, sottesa allo stesso concepimento del presente Piano, non è stata comunque fatta disgiungere dal dover perseguire la realizzazione degli stessi propositi strategici tracciati dal P. N. A. e consistenti nel restringere le occasioni che possano dar luogo a casi di corruzione, creando un contesto di deterrenti a siffatti fenomeni e accrescendo la capacità di scoprire tali casi.

Si è ritenuto, infatti, che al concetto di "corruzione" bisogna attribuire secondo la dottrina e secondo gli orientamenti dell'ANAC una accezione più ampia rispetto alla fattispecie penalistica delineata negli articoli 318-322 C.P.P. con un richiamo all'etimo del termine "*corruptio*"; si è cercato attraverso precauzioni e programmate azioni rimediare a tutti quei fenomeni potenzialmente in grado di alterare ed inquinare il tessuto di questa organizzazione amministrativa. Tali eventuali fatti, delittuosi e comunque anomali, vanno infatti a guastare il normale funzionamento ed il prestigio della p.a. minandone la efficacia e credibilità

Il quadro di riferimento alla luce delle norme attualmente vigenti risulta sempre essere costituito da:

- la legge sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190/2012);
- le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (d.lgs. 39/2013);
- la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013);
- il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L'ANAC attraverso l'adozione dei diversi Piani annuali ha contribuito nel dare di volta in volta, degli indirizzi alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, trasferendo interamente alla stessa Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, mettendo in atto i seguenti provvedimenti :

- Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. n. 190/2012, approvato con delibera n. 72/2013 della CIVIT, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC.
- l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013, adeguandosi anche alle prescrizioni contenute nella Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 , mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici.
- Con il PNA 2016, (Aggiornamento 2015 al PNA), di cui alla Determinazione 8/2015, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti

tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

- Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT.
- Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

In particolare l'Autorità con il Piano 2020/2022 ha valutato opportuno, dedicare una parte introduttiva per fornire indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPCT ed invita le Pubbliche Amministrazioni ad applicare in modo graduale i nuovi criteri già fissati nel PNA 2019, passando da un modello quantitativo a un modello qualitativo, con un approccio più sostanziale e meno formale che verrà introdotto con gradualità negli anni successivi.

Il piano, una volta approvato, è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, esclusivamente sia nella sottosezione "Disposizioni generali" sia nella sotto sezione "Altri contenuti – corruzione" nel sito dell'Ente; con queste modalità viene assolto sia l'obbligo di comunicazione all'ANAC, sia la promulgazione da dare ai cittadini. La comunicazione alla Regione dell'aggiornamento del Piano è assolta mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale, così come previsto dal punto 3 dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del R. P. C.T., di solito entro il 31 gennaio, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allorché si accertino significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Il presente Piano per il prossimo triennio costituisce l'adeguamento evolutivo del precedente, stante l'esperienza fin qui maturata. L'Ente, infatti, ha inteso concentrare l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure che siano efficaci ed in grado di incidere su eventuali fenomeni corruttivi.

L'obiettivo è quello di assicurare una piena integrazione tra i seguenti meccanismi gestionali:

- Ciclo gestionale dell'attività amministrativa (c.d. ciclo della *performance organizzativa*);
- Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Controlli interni.

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano da attuare da parte dei titolari del rischio, saranno infatti inserite nel Piano della *Performance*, per diventare fattori di valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei capi settore e dei responsabili di servizio, nonché della produttività del rimanente personale. Per implementare il processo di crescita, si ritiene indispensabile per il 2022 puntare (compatibilmente con il drastico depauperamento delle risorse finanziarie) sulla formazione, con particolare riferimento al personale operante nelle aree "a rischio", così come sul cambiamento culturale dei dipendenti pubblici, con azioni di rafforzamento dei valori dell'etica pubblica. L'Ente conforma il proprio agire ai principi etici e di legalità, nella consapevolezza che dal comportamento di ciascun singolo dipendente va fatta derivare la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni pubbliche. Il Piano a livello locale rappresenta uno strumento dinamico per cui le strategie e le misure per prevenire e contrastare la corruzione amministrativa, saranno sviluppate o modificate a seconda dei riscontri ottenuti in fase di attuazione; in tal modo si potranno mettere a punto di volta in volta strumenti più mirati ed incisivi. Il Piano, infatti, individua i soggetti attuatori in tutti i dipendenti e in particolare nei responsabili di settore e nei responsabili dei servizi che, per il ruolo ricoperto, rappresentano il primario presidio organizzativo di tutto il sistema da attuarsi nel corso del triennio 2022/2024.

Art.5 - L'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione: delibera ANAC n. 1064/2019

Con la delibera n. 1064 del 13/11/2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deliberato l'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dalla stessa Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014. Il Piano costituisce a tutti gli effetti un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano.

Il PTPCT costituisce un atto fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. I destinatari del Piano sono tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione pubblica (art.1, comma 2-bis, l. 190/2012).

Il PNA 2019-2021 adottato dal Consiglio dell'Autorità concentra la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale dello stesso PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto nel tempo di appositi atti regolatori.

Le principali problematiche affrontate riguardano:

1. Le finalità.
2. I principali contenuti (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure).
3. La programmazione del monitoraggio del PTPCT.
4. I soggetti coinvolti nell'elaborazione.
5. L'adozione annuale del PTPCT.
6. La pubblicazione del PTPCT.
7. La relazione annuale del RPCT.

PTPCT e performance. L'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.

Il ruolo del Nucleo di Valutazione. Il quadro delle competenze ad essi dapprima attribuite dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, è stato successivamente modificato ed integrato dal D. L. 90/2014 e dal D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV dal D. Lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012. Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal D. Lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il D. Lgs. 97/2016 ha apportato alla legge 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

Il PNA contiene rinvii continui a delibere adottate dalla stessa Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo sono, oltre a quella di semplificare il quadro normativo al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento della stessa Autorità, *quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.*

Nel Piano sopra citato l'ANAC integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione invitando le Amministrazioni ad attenzionare in modo particolare la fase preventiva.

Per essere efficace e dare i suoi frutti, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo invece concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro II del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") e altri comportamenti diversi da quelli aventi natura corruttiva, come il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale,

l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrative - disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento.

Art. 6 - Oggetto e finalità

Il Piano, in conformità alle prescrizioni del comma 59 della legge 190/2012, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività dell'Ente, nell'ambito delle quali è più elevato l'eventuale rischio di corruzione e di illegalità;
- b) definire i rischi, per ciascun processo, in relazione alle informazioni di contesto o alla specificità delle attività ad esso connesse;
- c) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, ed interventi organizzativi volti a prevenire i medesimi rischi di corruzione, specificandone la responsabilità dell'applicazione;
- d) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano al fine di disciplinare le regole di attuazione e di controllo;
- e) prescrivere modalità e tempi per l'effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure;
- f) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- g) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- h) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni di legge.

Proprio per sostanziare la dichiarata ed univoca finalità di concepire, predisporre e far funzionare una serie di regole e comportamenti che valgano a prevenire fenomeni corruttivi al fine di conseguire:

- la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- l'aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;
- la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

I capi settore ed i responsabili dei servizi debbono collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella fase di predisposizione del Piano, nella fase di attuazione, nella fase di modifiche e/o di adeguamento, nella fase della sua osservanza. L'eventuale violazione a tale obbligo genera responsabilità penale e disciplinare secondo le prescrizioni legislative in materia.

Il PTPCT, alla luce della suddetta disciplina, assume un valore programmatico ancora più incisivo dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo, inoltre deve contenere la definizione delle misure organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza. La soppressione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina come documento autonomo, ha comportato che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come "Apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere chiaramente identificati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Art. 7 - Individuazione dei Soggetti coinvolti

L'Organo di indirizzo politico (Commissario Straordinario).

Le competenze dell'organo di indirizzo politico sono:

- la designazione del responsabile anti corruzione e trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012);
- l'adozione del PTPCT e i suoi eventuali aggiornamenti;
- l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'Organo di indirizzo politico può chiamare il RPTC a riferire sull'attività e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Dall'analisi dei PTPCT emerge che una delle principali correzioni da apportare ai PTPCT è quella di individuare e programmare le misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R P C T)

Con un primo Decreto n. 4 del 29/01/2020, e con successivo decreto n. 26 del 21/12/2020, il Commissario Straordinario ha proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sensi dell'art.1, comma 7 della L.190/2012 di cui al comma 1 art. 43 del D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii., nella persona del dottor Vincenzo Scarcella, Segretario Generale dell'Ente.

Con la deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n. 12 del 30/09/2016 è stata istituita una apposita struttura organizzativa di supporto al fine di svolgere le funzioni, secondo i suggerimenti resi dall'ANAC con determinazione n.12 del 28/10/2015.

Il RPCT esercita i compiti che gli vengono attribuiti dalla legge e dal presente Piano, così come esplicitati nei vari suoi contenuti.

In particolare svolge le funzioni ed i compiti disciplinati dall'art. 1, commi 8-10-12-14, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Sovrintende alla diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento dell'Amministrazione e al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del d.lgs. 165/2001, alla pubblicazione sul sito.

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, l'Autorità nel caso di revoca del Responsabile, con la delibera di aggiornamento n. 1074/2018 ha chiarito che può attivare i propri poteri, previsti dal richiamato art. 15, comma 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni) pertanto, l'ente che dispone la revoca è tenuto a comunicarla tempestivamente all' ANAC, la quale può instaurare un contraddittorio con l' amministrazione L. 190/2012 ,art. 1, co . 2, lett. f.

E' affidata al RPCT la gestione della sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente che si avvale della collaborazione del servizio Trasparenza ed Anti corruzione.

L'Autorità con la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ha dato indicazioni interpretative ed operative con riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione; in particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT, sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre per quanto riguarda i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower, si è rinviato alla Delibera 833/2016.

Si precisa che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Si è escluso pertanto che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta allo stesso di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Intervento dell'Autorità sulla revoca del R P C T e su misure discriminatorie: la richiesta di riesame

Tra le forme di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa chiedere all'amministrazione che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Con le modifiche apportate alla L. 190/2012 dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, comma 1, lett. f), all'ANAC è stato conferito il potere di intervenire con richiesta di riesame anche nel caso di presunte misure discriminatorie comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di R P C T.

Al fine di chiarire le proprie modalità di intervento l'Autorità ha adottato il «Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione» approvato dal Consiglio dell'Autorità il 18 luglio 2018 con delibera n. 657. Tale Regolamento si applica alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti tenuti, ai

sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della l. 190/2012, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio RPCT.

Occorre distinguere i provvedimenti di revoca del RPCT dalle misure discriminatorie diverse dalla revoca adottate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni.

Procedimento di riesame della revoca

Nel caso in cui emerge la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, è onere dell'amministrazione comunicare tempestivamente all'Autorità l'adozione degli atti di revoca del RPCT.

Trattandosi di un procedimento seguito dall'ANAC, è necessario che siano trasmessi insieme alla revoca eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento, l'efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all'Autorità del provvedimento.

L'eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'amministrazione, nonché al RPCT interessato, e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'amministrazione e degli altri soggetti cui si applica la normativa. L'amministrazione non può nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca. L'esito del procedimento di riesame è comunicato all'Autorità che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni.

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

Con un primo Decreto Commissariale n. 3 del 29/01/2020, e successivo decreto n. 26 del 21/12/2020 e per ultimo il decreto n. 25 del 27/12/2021 il Capo del VII settore, dott. Gangi Salvatore, è stato nominato Responsabile per l'accesso e l'accreditamento alla Banca Nazionale Unica della documentazione anti mafia (BNDA) di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i. e Responsabile per la stazione appaltante (RASA) ai sensi della L. 179/2012, il quale provvederà alla verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi dell'Ente quale stazione appaltante.

I Referenti per la prevenzione della corruzione

I Capi Settore sono individuati quali Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza per l'area di rispettiva competenza; svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione per la pubblicazione dei dati per i quali deve essere assicurata la trasparenza nonché l'adozione delle iniziative di competenza previste nel Piano; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; svolgono il monitoraggio sull'attività svolta dai dipendenti del settore; assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio dei provvedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente Piano.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii. stabilisce che il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione contribuisce all'attività di mappatura dei processi di gestione dei rischi; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall'Ente; verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza (art. 44 D. Lgs 97/2016).

Si ribadisce quanto già formulato nel Piano anno 2016 che i Nuclei di Valutazione svolgono una funzione rilevante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6; la riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha precisato i suddetti compiti.

Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività dei Nuclei di Valutazione è intenzione di ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte di documenti sulla performance, relazione elaborata anche sulla scorta dell'istruttoria predisposta dal RPCT, e contenente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

L'*audit* svolto dai Nuclei di Valutazione è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

L'Ufficio del Segretario Generale e Controlli Interni

L'Ufficio del Segretario Generale è articolato nelle seguenti tipologie di controlli interni:

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo di gestione
- Controllo strategico
- Controllo sulla qualità dei servizi
- Controllo sugli equilibri finanziari
- Controllo sulle società partecipate.

Particolare attenzione viene posta semestralmente al Controllo di regolarità amministrativa e contabile con il sorteggio delle determinazioni adottate dai Capi settore, delle determinazioni a contrarre e della stipula dei contratti in forma privata.

Tale controllo viene svolto con riferimento ai seguenti parametri:

- a) rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
- b) rispetto della normativa e delle disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, direttive, ecc.);
- c) rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;
- d) correttezza e regolarità delle procedure;
- e) correttezza formale nella redazione dell'atto.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza anche con espresso riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e alla violazione del Codice di Comportamento, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti del RPCT e dell'Autorità Giudiziaria; svolge un ruolo di collaborazione con il RPCT per l'attuazione del PTPC, promuove ove occorra l'aggiornamento del Codice di Comportamento.

Il Personale

In coerenza con quanto previsto dall'ANAC nella determinazione n.12/2015 e ribadito nel P. N. A. 2016 e seguenti tutti i dipendenti sono coinvolti nella Programmazione dell'Ente in materia di anticorruzione. I dipendenti devono segnalare le situazioni di illecito al proprio Dirigente e al RPCT e all'UPD.

E' stata avviata a tal fine la raccolta di proposte ed osservazioni utili all'aggiornamento del presente Piano da parte degli *stakeholders*.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (R. P. D.)

Il Commissario Straordinario con il primo decreto n. 9 del 30/7/2019 e con successivi atti, ultimo dei quali il n. 25 del 27/12/2022 ha nominato dott.ssa M. Mantaci Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è utile chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge o regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Pertanto il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - La Gestione del Rischio di Corruzione

Il PTPCT può essere definito come lo strumento utile per porre in essere il processo di gestione del rischio per quanto concerne l'attività amministrativa dell'Ente.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Il processo è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione.
2. Valutazione del rischio per ciascun processo.
3. Trattamento del rischio.
4. Sistemi di monitoraggio.

La gestione del rischio è lo strumento da utilizzare per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi. La fase principale della gestione del rischio è la mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione, che consente "l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio".

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di un interesse proprio o di un interesse particolare di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio economico, dai propri doveri d'ufficio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione art. 317, corruzione impropria art. 318, corruzione propria art. 319, corruzione in atti giudiziari art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della "rotazione straordinaria", ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

La gestione del rischio di corruzione deve essere condotta in modo da realizzare l'interesse pubblico, dovendo supportare concretamente la gestione con l'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e interessando tutti i livelli organizzativi.

Per la Gestione del rischio va evidenziato che il Piano è stato redatto anche quest'anno sulla base dei contenuti e delle metodologie contenute nell'allegato 1) PNA 2019.

Il PTPC, quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, dei processi maggiormente esposti a rischio, dei rischi specifici per ogni processo, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura, dei tempi e degli obiettivi di neutralizzazione o riduzione del livello di rischio.

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale sui quali si è focalizzata l'attenzione al fine di prevenire il rischio corruzione riguarda le seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.),
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
5. Concussione (art. 317 c.p.),
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.),
7. Peculato (art. 314 c.p.),
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.),

9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Al fine di attuare quanto sopra viene avviata la fase di gestione del rischio, utilizzando le schede allegate che soddisfano le seguenti esigenze:

- a. Identificazione: ricerca, individuazione e analisi degli eventi che possono produrre conseguenze sfavorevoli per l'organizzazione;
- b. Valutazione: determinazione dell'entità del rischio (probabilità-impatto);
- c. Trattamento: definizione delle azioni volte a contenere i rischi associati all'attività dell'organizzazione;
- d. Monitoraggio.

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

valore numerico del livello di rischio	classificazione del rischio
INTERVALLO DA 0 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 5,1 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 10,1 A 20	ALTO

Art. 9 - Attività e/o materie particolarmente esposti alla corruzione

Tale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di solito è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai fini dell'individuazione delle attività maggiormente a rischio corruzione il punto di partenza valevole per tutti gli enti è stabilito dalla legge stessa, all'art.1 comma 16, ove sono indicati le seguenti tipologie di attività:

- a. le attività relative al rilascio di autorizzazioni e/o di concessioni;
- b. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture di beni e/o di servizi;
- c. le modalità di selezione prescelta ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- e. i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150/2009.

Art. 10 - Mappatura rischi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione sulla base delle esperienze rilevate nei singoli settori dell'Amministrazione. L'obiettivo è quello di far sì che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga negli anni gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Essa è culminata nella formulazione delle relative schede di mappatura dei processi e del relativo livello di rischio, della mappatura dei rischi specifici relativi ai processi individuati, della valutazione del rischio specifico, della proposta delle misure di prevenzione con la compilazione della tabella finale contenente responsabili, referenti, fasi, reporting, tempi e monitoraggio.

In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Una mappatura adeguata dei processi consente di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Nel quadro delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione è stato chiesto ai capi settore di proporre eventuali proposte per la stesura definitiva del piano.

Sotto il profilo operativo, al fine di assicurare un approccio coerente e coordinato tra le diverse articolazioni organizzative è stato elaborato a cura del Responsabile della Prevenzione il seguente quadro di riferimento costituito dall'individuazione di:

- Aree di rischio con indicazione delle fasi (analisi del contesto interno ed esterno),

- Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio),
- Elenco dei rischi,
- Elenco delle contromisure (trattamento del rischio identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

L'individuazione di tali elementi è proposta non in forma statica, ma, così come previsto dalla normativa, nella previsione di eventuali aggiornamenti proposti dai Capi settore sulla base degli esiti della mappatura dei processi e individuazione per ciascuno di essi dell'area di rischio di assegnazione, dei più probabili rischi e delle più idonee contromisure.

Si è poi proceduto all'individuazione di un elenco dei rischi intesi quali eventi dannosi che con maggior probabilità possono verificarsi, riconducendo le innumerevoli e varie ipotesi che possono in concreto verificarsi nell'ambito delle singole attività e processi, per dare unitarietà di impostazione e approccio al tema.

L'operazione di rilevazione dei processi è stata effettuata come sopra citato dal RPCT e si compone nei seguenti termini:

- a) raggruppare una serie di procedimenti sotto un'unica voce, quando le attività siano caratterizzate, sotto il profilo di interesse del piano anticorruzione, da una sostanziale unitarietà e analogia e ciò al fine di evitare un inutile, dispendioso e dispersivo dettaglio;
- b) distinguere alcuni procedimenti in più "tronconi" quando i rischi (e conseguentemente le "contromisure" da adottare) che caratterizzano le diverse fasi siano di natura diversa;
- c) individuare attività o processi che, pur non essendo "procedimenti" in senso tecnico, comportino rischi e pertanto debbano essere oggetto di attenzione.

Per quanto riguarda le contromisure è stato predisposto un elenco delle contromisure, ovvero delle azioni di contrasto del fenomeno corruttivo, al fine di ricondurre la molteplicità e varietà delle singole specifiche azioni in un quadro preordinato. Peraltro molte delle azioni sono già state enunciate nei precedenti Piani e prefigurate in specifici strumenti normativi e pertanto obbligatorie.

Il legislatore, di fatto, ha inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo in un quadro più ampio che prevede una rete, composita e a maglie sempre più strette, di attività, vincoli e obblighi preordinati a creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di *deviazione*.

Questo quadro normativo impone una serie di iniziative da mettere in atto, delle quali parte sfociano in contenuti propri del piano per la prevenzione, tra i quali il Programma per la Trasparenza e l'Integrità che fa parte integrante di questo Piano e parte costituiscono azioni organizzative generalizzate a livello di Ente, tese a creare una organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione.

Accanto a queste sono individuate misure specifiche e appropriate la cui organizzazione non può che essere demandata a livello "periferico" o misure di carattere specifico, strettamente correlate alle singole attività degli uffici ed alla relativa analisi dei rischi.

Pertanto, per utilità operativa, si è ritenuto opportuno operare una sorta di distinzione tra contromisure cosiddette "centralizzate o generiche" e contromisure "decentrate o specifiche"; cioè tra quelle la cui impostazione e disciplina ha carattere generale e trasversale e altre che devono essere organizzate e gestite al livello dei singoli titolari dei processi/attività

Il rispetto delle misure già vigenti, il loro miglioramento e l'attuazione di quelle ulteriori previste costituiranno nell'anno 2022 obiettivi trasversali o puntuali a seconda della loro natura, con il contributo che ciascun capo settore può apportare.

In tale contesto le azioni potranno essere articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse da parte di quei soggetti che hanno competenza specifica in quelle aree a rischio.

Sulla base dell'approccio metodologico, già elaborato sono state individuate le aree di rischio, i rischi e le contromisure esposti nelle tabelle allegate.

Art. 11 – Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato e analizzato al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- a. il processo di identificazione degli eventi rischiosi,
- b. analisi del rischio,
- c. ponderazione del rischio.

a) Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili, evidenziano una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi da parte di privati.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione in considerazione del contesto esterno ed interno all'amministrazione.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre i processi o attività al rischio corruzione.

I rischi vengono identificati:

- mediante consultazione e confronto con i capi settore ;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni.

b) L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce; ciò determinerà il livello di rischio.

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione».

La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

c) La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi sopra citata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

Aree Di Rischio Generali

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto per il destinatario;
3. Attività di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni;
4. Gestione procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture;
5. Procedure di affidamento di incarichi e nomine;
6. Acquisizione e gestione del personale (progressioni del personale interno);
7. Atti autorizzativi;
8. Procedure di erogazione di qualsiasi forma di incentivazione al personale interno;
9. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
10. Affari legali e contenzioso;

Aree di Rischio Specifiche

11. Procedure di collaborazione fra settori nella trasmissione di atti e/o comunque di ogni notizia utile ai fini della corretta predisposizione dei provvedimenti amministrativi e/o ai fini della tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresi quelli pendenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria.

Elenco Dei Rischi

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire particolari soggetti;
3. Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara e/o di concorso;
6. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o particolari soggetti ;

7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio/rivelazione di notizie riservate;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti di proroga – rinnovo – revoca – variante;
10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14. Mancata segnalazione di accordi collusivi;
15. Erogazione di compensi per attribuire vantaggi economici a persone che non sono in possesso dei requisiti per partecipare al procedimento previsto dalla legge in materia o che non hanno effettiva partecipazione al procedimento o che sono destinatarie di compensi in misura superiore a quanto effettivamente spettante per il grado di partecipazione;
16. Ritardo nella trasmissione di ogni utile notizia, l'incompletezza dei dati da fornire; la manipolazione dei dati forniti e/o descritti negli atti amministrativi con alterazione dei tempi per agevolare determinati soggetti;
17. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;
18. Conflitto di interessi.

Con riferimento a quanto descritto, va ricordata la legge n. 97 del 2001, «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». In particolare, l'art. 3, comma 1, della richiamata legge stabilisce che *«quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza»*. Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale. In caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Art.12- Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase non si devono proporre delle misure astratte o generali, ma si devono attuare misure specifiche e puntuali. L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali.

Distinzione tra misure generali e misure specifiche:

- le misure generali intervengono in maniera trasversale e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano per l'incidenza su problemi specifici.

Da ciò si deduce che sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.

È inoltre importante ribadire che l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

Si ricorda, a tal proposito, che la stessa legge 190/2012 specifica che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, deve necessariamente contenere "gli interventi organizzativi volti a prevenire il (...) rischio". La qualificazione del PTPCT quale documento di natura "programmatoria" evidenzia la necessità di garantire un'adeguata programmazione di tali "interventi organizzativi" (ossia le misure di prevenzione della corruzione). In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

Successivamente all'individuazione del livello di rischio, per ciascuno dei processi mappati, si passa al trattamento del rischio inteso con la definizione delle misure di prevenzione dei rischi.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

1. Individuazione delle misure.
2. Programmazione delle misure.

1. Individuazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi. Per semplificare tale attività, si riportano le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione.

2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione. La programmazione operativa delle misure deve essere realizzata prendendo in considerazione almeno gli elementi descrittivi riportati.

Elementi descrittivi delle misure:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura, deve essere cadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura. Occorre indicare chiaramente i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure. Tali processi saranno intrapresi con la programmazione nell'anno 2022 di successivi interventi.

Sulle tabelle di gestione del rischio sono state indicate le diverse misure di prevenzione laddove con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Dati oggettivi per la stima del rischio

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di eventi corruttivi. In particolare:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione.
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute con altre modalità.
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

La metodologia di analisi del rischio: conferma delle scelte contenute nel PTPC 2018/2020.

Ebbene, alla luce dei risultati sostanzialmente positivi prodotti dall'applicazione della suddetta metodologia ed in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuti negli anni passati, si è ritenuto di confermare la metodologia di analisi del rischio già utilizzata nell'ambito del PTPC 2018/2020, metodologia di cui si dà brevemente conto nel prosieguo.

Art.13-Misure di contrasto

La misura di intervento deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Tipologie di misure di prevenzione generali o centralizzate

- 1) Misure di controllo;
- 2) Misure di trasparenza;
- 3) Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento;

- 4) Misure di semplificazione;
- 5) Misure di formazione per il personale con priorità per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;
- 6) Misure di sensibilizzazione e partecipazione sui temi anti corruzione e trasparenza;
- 7) Misure di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione (P.N.A. 2016);
- 8) Monitoraggio e controllo dei tempi procedurali;
- 9) Misure di disciplina del conflitto di interessi.

Tipologie di misure di prevenzione specifiche o decentrate

1. Verifica delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice (P .N. A. 2016 e 2017);
2. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dei capi settori e dei responsabili dei servizi;
3. Attività ed incarichi extra – istituzionali vietati ai dipendenti;
4. Verifica incompatibilità e inconferibilità in formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici;
5. Misure di segnalazione e protezione Whistle blowing;
6. Predisposizione di programmi e protocolli:
 - Protocollo di legalità.
 - Patti di integrità.

Con riferimento alle principali categorie di misure, in questo Piano si ritengono particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica).

Art. 14 – Le misure di contrasto generali di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano annuale, in linea con quanto descritto nei precedenti piani, individua le seguenti misure di contrasto alla corruzione. In relazione alla loro portata, le misure possono essere definite “generali” in quanto si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione di questo ente; “specifiche” laddove invece incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e contestualizzati rispetto all’amministrazione di questo Ente.

Misure di controllo.

Questa tipologia di controllo è ritenuta fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione all’interno dell’ente. Si ritiene, infatti, che produrre atti chiari, adeguatamente motivati, corretti dal punto di vista amministrativo e uniformi, consenta di limitare azioni “devianti”, tali da poter favorire taluni soggetti o non seguire le corrette procedure.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha come obiettivo le seguenti finalità:

- rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale,
- rispetto delle norme interne dell’Ente,
- rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro,
- correttezza e regolarità delle procedure,
- correttezza formale nella redazione dell’atto.

Gli esiti dei controlli (effettuati secondo gli indicatori di controllo standardizzati) sono stati raccolti in report semestrali. Inoltre è stata effettuata la verifica sui contratti, in merito all’inserimento della clausola ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs.165/2001, in attuazione di quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento sui Controlli Interni dell’ente.

Risultati attesi: verifica sull’attività amministrativa in termini efficienza efficacia e buon andamento.

Misure di Trasparenza.

Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, l’Autorità ha già dato indicazioni precedentemente con il PNA 2016. La soppressione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, ha comportato che l’attuazione della trasparenza non sia oggetto di separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come “Apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati dei documenti e delle informazioni, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne della amministrazione ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

Risultati attesi: Maggiore visibilità e controllo dell'azione amministrativa.

Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla legge 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

Il codice dovrà caratterizzarsi per un approccio concreto in modo da consentire al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando modelli comportamentali per i vari casi e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all'amministrazione per un confronto nei casi dubbi circa il comportamento da seguire.

Il codice di comportamento fissa "i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare sul posto di lavoro, così traducendo principi generici in regole di comportamento concrete e facilmente applicabili che vanno a integrare i doveri d'ufficio e le altre ipotesi di responsabilità disciplinare previsti dalle norme di legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere.

Esso va rispettato in quanto adottato dall'ordinamento giuridico e, applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Questo Ente con deliberazione commissariale di Consiglio Provinciale n. 2 del 9/12/2014 ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa".

Risultati attesi: buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa.

Misure di semplificazione

Tra le azioni finalizzate alla realizzazione dell'efficienza e semplificazione al fine di avvicinare gli utenti, questa Amministrazione prosegue un progetto di riorganizzazione per processi, avviato a partire dal 2016, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il fine principale è quello di un miglioramento qualitativo del servizio reso al cittadino.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato fattori abilitanti i rischi corruttivi in presenza di una regolamentazione eccessiva o non chiara (che si traduce in una eccessiva complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole), tali da generare una forte criticità informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità nel processo.

Per ovviare a tali difficoltà sarebbe utile attivare iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione. La standardizzazione delle procedure assicura maggiore trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei comportamenti, contribuendo a migliorare la qualità dell'azione amministrativa e a rendere conoscibile e comprensibile da parte dei cittadini il modo di operare dell'Ente, determinando il presupposto indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano manifestarsi fenomeni corruttivi; ciò può costituire un elemento determinante per condividere all'interno dell'Ente prassi e consuetudini operative note agli addetti ai lavori e come tale facilitare anche gli interventi di rotazione resi obbligatori dalla legge 190/2012.

Risultati attesi: snellimento delle procedure amministrative.

Misure di formazione per il personale con priorità per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio.

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell'amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT.

Tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalle tipologie contrattuali (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) devono ricevere una formazione iniziale sulle regole di condotta definite nel Codice di comportamento nazionale (fermo restando che attualmente per difficoltà finanziarie si può ricorrere all'autoformazione e corsi gratuiti).

Le linee di azione relative alla formazione devono prevedere le seguenti fasi:

- I capi settore individuano i dipendenti da inserire nei programmi di formazione e ne propongono i nominativi al RPCT;

- La scelta dovrà ricadere sui soggetti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione.

Con riferimento alle materie di propria competenza ciascun capo settore deve trasmettere al RPCT ai fini della redazione del Piano Annuale della Formazione, una propria proposta contenente:

- a) le materie oggetto di formazione;
- b) i dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) le metodologie formative ritenute necessarie.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

- **formazione base:** destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dal presente piano. Essa è finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità ed alla promozione di procedimenti amministrativi fondati su principi di correttezza, imparzialità e buon andamento. L'obiettivo è quello di diffondere la "cultura" dell'etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione oltre che della normativa e dei regolamenti interni in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, con riferimento al PTPCT ed al Codice di Comportamento.
- **formazione tecnica:** destinata ai Capi settore e Responsabili dei servizi che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, alto e altissimo. Dovrà essere impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.

Programma triennale di formazione

- Codice di Comportamento del Libero Consorzio.
- Legge 190/2012. Prevenzione e contrasto della corruzione.
- La Trasparenza.
- Aspetti penali e i delitti contro la P.A.
- La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistle blowing).

Risultati attesi: attività amministrativa improntata su principi di correttezza, imparzialità e buon andamento.

Misure di sensibilizzazione e partecipazione sui temi Anti corruzione e Trasparenza

Poiché la corruzione è spesso causata da un problema culturale e/ o dalla mancanza di conoscenze delle regole di comportamento, per ovviare su tali tipologie di fattori è utile mettere in atto adeguate misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica, come formazione ad hoc, informazione e comunicazioni sui doveri e sui comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete, coinvolgendo tutto il personale dell'Ente. È utile in questi casi inoltre analizzare con i responsabili di settore quali situazioni reali sono a rischio corruttivo, in cui si può incorrere durante la normale attività lavorativa e discutere attraverso incontri o tavoli tecnici sui comportamenti che possono favorire l'emergere di criticità, attraverso riflessioni su temi come il ruolo della dirigenza, la relazione tra comportamenti privati e di lavoro in ufficio, l'utilizzo improprio dei beni dell'amministrazione. La individuazione delle misure per la gestione del rischio per essere efficaci devono essere fatte con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo ove possibile opportuni canali di ascolto degli stakeholder. La proposta, pertanto, di misure di prevenzione non può essere considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni capo struttura che, in quanto competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi. A tal fine è opportuno un confronto continuo tra RPCT e responsabili di settore e dei servizi volti a trovare soluzioni concrete e ad evitare misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

Risultati attesi: favorire il rapporto costante e continuo tra i soggetti coinvolti nel piano ed il RPCT.

Misure di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione (P. N. A. 2016)

La rotazione del personale è una misura organizzativa finalizzata a limitare il consolidarsi di comportamenti e relazioni che possano determinare dinamiche di cattiva amministrazione da parte di dipendenti che ricoprono il medesimo ruolo da tempo. L'alternanza pertanto riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, e instaurando rapporti sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

L'ANAC suggerisce che ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

La rotazione avverrà, sulla base delle aree identificate a rischio alto, e tenuto conto del temperamento delle esigenze di funzionalità dell'Ente.

- **La rotazione straordinaria**

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui rinviare.

Al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta alla revoca dell'incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio se sussistano:

- a) l'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
- b) in presenza di una condotta oggetto di tali procedimenti, qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l- quater del D.Lgs. 165/2001.

L'istituto è previsto dall'art. 16, comma 1, lett. l- quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»

Con la delibera 215/2019, l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare si fa riferimento:

- alla identificazione dei reati da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale, l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

- **La rotazione ordinaria**

La rotazione "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, comma 4, lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b).

Il ricorso a tale rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

E' altamente consigliato che le amministrazioni introducano nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

Risultati attesi: riduzione casi di cattiva amministrazione ed eliminazione di dinamiche inadeguate.

Monitoraggio e controllo termini procedurali.

Dal combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie.

Risultati attesi: rimozione di eventuali anomalie o abusi nelle procedure.

Misure di disciplina del conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che vengono in contatto con la stessa o per la stipula di contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale che possono dar luogo a circostanze sintomatiche di un possibile conflitto d'interesse secondo quanto prescritto sia dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

Negli ambiti di attività a rischio di corruzione il dipendente ha il dovere di astenersi dall'interferire nell'attività di altri uffici dell'Ente qualora soggetti, anche esterni, si facciano portatori di richieste volte alla violazione delle procedure amministrative o a favorire impropriamente il contatto diretto con gli uffici competenti.

Inoltre i Responsabili del procedimento e i titolari degli Uffici che adottano pareri, valutazioni tecniche, atti

e provvedimenti finali, devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando tale situazione di conflitto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. i.

La segnalazione del conflitto di interesse deve essere indirizzata al Capo settore/Funziionario responsabile, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione integra un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Qualora il conflitto di interessi riguardi il Capo settore, le eventuali iniziative da assumere sono valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici. L'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici dispone:

“Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.

Si tratta di una novità assoluta, la cui *ratio* va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione. La norma ribadisce inoltre l'obbligo di comunicazione all'amministrazione/stazione appaltante e di astensione per il personale che si trovi in una situazione di conflitto di interessi.

Risultati attesi : lealtà e correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 15 – Le misure specifiche di prevenzione della corruzione

Verifica delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma. 2, del d.lgs. 165/2001. Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

Si ritiene necessario individuare una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire: la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico e la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; la pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, deve essere contestuale alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 39/2013.

L'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, statuisce: *“coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Risultati attesi: lealtà, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Un sistema informatico adeguato.

L'ente deve dotarsi di un sistema informatico adeguato alle linee guida AGID e a quelle che sono le esigenze organizzative delle strutture amministrative tale da non consentire modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dei capi settori e dei responsabili dei servizi.

La misura si pone oltre tutto come principale obiettivo per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; è una misura organizzativa volta ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi con uno specifico sistema delle responsabilità.

Come evidenziato dall'ANAC, l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

Tale obiettivo purtroppo ha trovato fino ad oggi un grosso ostacolo data la situazione di dissesto finanziario in cui versa l'Ente.

Risultati attesi: massima trasparenza e riduzione margine di errori.

Attività ed incarichi extra – istituzionali vietati ai dipendenti.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".

L'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "*... con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2*".

Al fine del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del settore deve valutare con oggettività la richiesta del dipendente ed in particolare la natura, il tipo di incarico, la misura del compenso, la durata, l'impegno richiesto, e quanto necessario per verificare incompatibilità o conflitto, anche potenziale, di interessi connessi con l'incarico da svolgere. Viene, inoltre, valutata la gravosità dell'impegno e se questo possa incidere negativamente sul contenuto e sulla qualità della prestazione del dipendente, nonché l'assenza di cause di incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione, valutando anche la presenza di incarichi relativi all'anno in corso, già autorizzati e comunicati dall'interessato.

Il responsabile del settore Risorse Umane deve pubblicare tempestivamente in Amministrazione Trasparente gli elenchi dei dipendenti autorizzati al compimento di tali attività extra istituzionali.

Risultati attesi: correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Verifica incompatibilità e inconfiribilità in formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici.

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati. In particolare, le disposizioni attuative sono l'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e l'articolo 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui alla stessa legge 190/2012.

Il citato articolo 35-bis stabilisce per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione rispetto all'inconfiribilità disciplinata dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 è la sua durata illimitata, ciò in ragione della loro natura di misure di natura preventiva e della lettura in combinato degli artt. 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, c.p.

Risultati attesi: lealtà, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Misure di segnalazione e protezione Whistle blowing

Il whistleblower è colui il quale, venuto a conoscenza di un illecito, di un'irregolarità, di una possibile frode, di un comportamento illegittimo o di un serio rischio che possa danneggiare l'Ente durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente e non quelle relative a soggettive lamentele personali o per esigenze individuali.

Il whistleblowing, invece, consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione principale è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Le segnalazioni vanno indirizzate al RPCT, soggetto competente per l'istruttoria, cui è affidata la protocollazione in via riservata delle stesse e la tenuta del relativo registro.

Il dipendente in questione ha il diritto di essere tutelato e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

L'effettività della tutela è garantita ai dipendenti che effettuano la segnalazione in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni; la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la cui identità potrà essere rivelata però solo ove la conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La nuova procedura prevede che il dipendente possa effettuare la segnalazione:

1. in via riservata, al proprio Capo settore e/o al RPCT, utilizzando apposito modello disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Prevenzione della corruzione o anche verbale;
2. tramite la piattaforma informatica "Whistleblower" messa a disposizione da ANAC (comunicato del Presidente ANAC del 15/01/2019) che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti oltre che la possibilità di comunicare in forma riservata con il segnalante, con l'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema con la possibilità di allegare il modello già predisposto oppure compilando i campi disponibili.

Risultati attesi: maggiore garanzia dell'anonimato di colui che denuncia fatti illeciti.

Protocolli di legalità e patti di integrità.

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tali azioni, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara*" (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

- Il protocollo di legalità Dalla Chiesa stipulato a seguito dell'Accordo di programma Quadro tra "Carlo Alberto Dalla Chiesa" tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana avente lo scopo di contribuire ad una azione di prevenzione (*omissis*) e a favorire la collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale e locale.

- Patti di integrità.

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di

commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

In questo contesto le attività formative del personale impegnato in tali aree è fondamentale e necessario per prevenire i rischi corruzione.

I processi di formazione devono essere distinte in processi di formazione "base" e processi di formazione "continua" per aggiornamenti in ossequio alle prescrizioni dell'art. 8 del codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione, denominato codice "Vigna", costituente il codice comportamentale del dipendente pubblico, onde garantire il buon funzionamento dell'amministrazione e, al contempo, l'impermeabilità del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e corruttivi.

Risultati attesi: incremento della sicurezza degli appalti e trasparenza delle relative procedure di gara onde prevenire eventi corruttivi.

Art. 16 – I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione

I meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni sono:

- la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito istituzionale dell'Ente quale metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino-utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano;
- per le attività indicate nel presente piano sono individuate le regole di legalità o integrità, già statuite dalla legislazione nazionale e/o regionale e comunque già adottate e/o da emanare;
- il decreto del 15 dicembre 2011 dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica che ha definito relativamente agli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 della l.r. 10/1991 e l.r. 5/2012, i profili applicativi stabilendo, per quanto concerne l'art. 8 che *“la disposizione impegna tutti gli enti di cui all'art. 1 l.r. n. 10/1991 ad adottare i percorsi formativi ed educativi per prevenire le infiltrazioni mafiose e la corruttela all'interno del ramo amministrativo di propria competenza”*.

Altre fra i meccanismi di attuazione e di controllo delle decisioni sono da annoverare:

- la programmazione triennale delle forniture di beni e servizi, in forza della quale l'Ente procede, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 50/2016;
- l'attuazione dei procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;
- le sopra citate regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, riferente a forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori, devono essere introdotte, a pena di esclusione (comma XVII legge 190/2012), nella lex specialis di gara;
- la comunicazione al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto dei seguenti dati:
 - a. il nominativo del responsabile del procedimento,
 - b. il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo.

Il Responsabile di settore verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione ed assume la responsabilità della gestione dell'intero sistema anticorruzione nell'ambito del settore a cui è preposto. Provvede in qualsiasi momento ad informare il responsabile della prevenzione della corruzione delle eventuali azioni da porre in essere per la correzione delle anomalie e/o criticità riscontrate e/o verificatesi.

Art. 17 – Gli obblighi di trasparenza

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione obbligatoria sul sito web sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi della legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 e s. m. i.:

- delle informazioni relative alle attività indicate nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e della nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).
- Dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche. Le

informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- Delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi comma XV art. 1 della legge 190/2012.
- Delle informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole di integrità .

I documenti e gli atti, in formato elettronico, inoltrati da terzi all'Ente, devono essere trasmessi dagli uffici preposti al RPCT.

La corrispondenza tra gli uffici deve avvenire mediante mail; la corrispondenza tra l'Ente e il cittadino/utente deve avvenire in formato cartaceo, mail e ove è previsto esclusivamente mediante pec.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i procedimenti posti in deroga alle procedure ordinarie.

Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, così come recepita in Sicilia, in materia di procedimento amministrativo, l'Ente ex legge regionale n.8/2014, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase, nonché l'accesso agli atti di cui agli articoli 5 e 5 Bis del D. Lgs . 97/2016.

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016 e s. m. i. l'Ente, in qualità di stazione appaltante, procede a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consente di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Inoltre l'Ente, in qualità di datore di lavoro, procede a pubblicare nel proprio sito web istituzionale dati relativi alle retribuzioni dei capi settore, ai tassi di assenza ed a quelli di presenza del personale (art. 21 legge 69/2009).

A tal proposito si precisa che l'Ente ottempera a quanto previsto da "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016".

I Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati. Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT è appostato l'elenco degli obblighi di pubblicazione (Allegato D) (Delibera ANAC 1310/2016 linee guida); tale schema prevede per ciascun obbligo espressamente indicato il responsabile o gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013.

Art. 18 – Il Sistema di monitoraggio

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

La gestione del rischio, pertanto, si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

A tal fine può essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT potrà svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio. I responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Il monitoraggio è attuato dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il RPCT entro il termine stabilito dall'ANAC redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione relativo al precedente piano. Il Piano 2022-2024 prevede, come nel passato, due monitoraggi semestrali.

Salvi i controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale, i Responsabili di Settore trasmettono al RPCT un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:

1. Il numero complessivo dei procedimenti adottati;
2. Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali previsti;
3. La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
4. Numero dei procedimenti adottati nelle aree a rischio;
5. Verifica attuazione delle misure definite nel Piano : Pantouflage – Rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali – Verifica insussistenza e conflitto di interessi;
6. Indicare eventuali criticità riscontrate;
7. Azioni correttive sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
8. Analisi e successiva verifica di segnalazioni di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
9. Verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute;
10. Rispetto degli obblighi di pubblicazione previste nel Piano;
11. Altre eventuali misure ritenute utili ai fini della prevenzione e contrasto della corruzione.

Il RPCT, entro un mese dall'acquisizione dei reports da parte dei capi settore, comunica all'Ufficio Controllo di Gestione i risultati del monitoraggio effettuato.

Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio trimestrale o quando lo riterrà opportuno.

Nel corso dell'anno 2021 il monitoraggio si è concretizzato in diverse azioni, tra cui:

due report semestrali sugli adempimenti relativi all' anticorruzione così come previsti dal Piano; monitoraggio costante della sezione Amministrazione Trasparente, considerata in questo Piano come misura necessaria ed efficace, con segnalazioni laddove si sono presentate criticità nella pubblicazione degli atti e documenti.

Art. 19 – I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Per quanto riguarda la disciplina sul RPCT, l'Autorità ha avuto modo di operare una ricognizione delle norme rilevanti nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, cui si rinvia, recante «Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)».

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- propone il Piano Triennale della Prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegato il Piano della Trasparenza (Sezione II);
- pubblica nel sito istituzionale dell'Ente il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nelle sotto sezioni "Disposizioni Generali" e "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti Corruzione";
- predispone, entro il 31 gennaio, per quanto di competenza, la relazione annuale di attuazione del piano dell'anno di riferimento; la cui stesura si basa sui dati trasmessi dai Responsabili di settore sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione;
- propone ove possibile al Rappresentante Legale dell'Ente la rotazione, con cadenza annuale, degli incarichi dei Capi settore e dei Responsabili dei servizi nelle aree a rischio;
- individua, previa proposta dei capi settori competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione nell'ambito della anti corruzione e trasparenza tenendo conto delle necessità e priorità riscontrate;

- propone con proprio atto anche sulla base delle proposte dei responsabili di settore (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità.

Art. 20 – I compiti dei dipendenti, responsabili dei servizi e capi settore

Tutti i dipendenti dell'Ente sono tenuti alla conoscenza del Piano e devono darvi esecuzione. Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio capo settore in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del Codice di Comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al capo settore la situazione di conflitto. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

Per quanto riguarda la rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio, si dà rilievo alla sua funzione di contromisura obbligatoriamente prevista dalle disposizioni di legge, pur evidenziando la concreta difficoltà attuativa che questo adempimento implica, in quanto la necessità di ovviare alla continuità nelle funzioni ed attività più esposte, di fatto contrasta con l'esigenza di professionalità e continuità nello svolgimento dei servizi.

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
3. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non appena ne viene a conoscenza, al RPCT, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Il personale che partecipa a vario titolo ai procedimenti amministrativi, contabili e tecnici dell'Ente e comunque alle attività degli uffici rendono al responsabile del Settore di appartenenza, apposita dichiarazione, ove dovranno essere indicati ed attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00:

1. i rapporti di collaborazione, sia retribuiti e/o a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
2. eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Responsabile del Settore di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012. Fermo quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 per tutti i dipendenti pubblici in materia di incompatibilità, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 53, comma 3-bis, del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m. i., è vietato ai dipendenti svolgere, anche, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi:

1. attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato, e/o concorso all'aggiudicazione, per conto dell'Ente di appartenenza, appalti di lavori, forniture o servizi;
2. attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente di appartenenza ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
3. attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici e/o privati con i quali l'Ente ha instaurato, o è in procinto di instaurare, un rapporto di partenariato.

Il personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione sarà suscettibile di turn over secondo quanto previsto dai sistemi di rotazione del personale (comma 4, lett. E), comma 5, lett. B), comma 10, lett. B), l 190/2012 art. 16, comma 1, lett. L- quater del D. Lgs. 165/2000).

I responsabili dei settori provvedono a:

- collaborare con il RPCT alla realizzazione del PTPCT;
- collaborare, per quanto di competenza alla relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento di norma entro il mese di gennaio di ogni anno, in quanto l'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai responsabili di settore sui risultati realizzati;
- collaborare con il RPCT all'individuazione, tra le attività della propria direzione, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure (check list);
- individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione degli atti, dei documenti , delle informazioni e dei dati ai sensi dei D. Lgs. 33/2013 e 97/2016 ;
- verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al RPCT;
- attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
- attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti;
- vigilare e monitorare in merito al rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente (P. N. A. 2016);
- applicare le contromisure previste dal Piano Anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- segnalare tempestivamente al RPCT anomalie registrate;
- trasmettere l'annuale dichiarazione di "*Insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*" ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, "*condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico*" che "*sono pubblicate nel sito della Pubblica Amministrazione*".
- verificare con azioni più incisive le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 (P .N. A. 2016) ed effettuare il continuo controllo .

I responsabili di settore provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla , tempestiva eliminazione delle anomalie e di qualsiasi altra anomalia accertata, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

Analogamente i Responsabili dei servizi relazionano, a loro volta, al capo settore delle eventuali anomalie.

I capi settore provvedono, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato, alla rotazione degli incarichi dei dipendenti, compresi i Responsabili dei servizi, che svolgono le attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nella ipotesi di immotivato rispetto del presente Piano.

I Capi settore hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente Piano, prevedendo la sanzione dell'esclusione dei partecipanti .

Ciascun capo settore può proporre al RPCT il Piano annuale di formazione del proprio settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano.

La proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- i dipendenti, i funzionari, i responsabili di servizio che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.).

Altresì ciascun responsabile di settore entro il mese di dicembre di ogni anno trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione una relazione sullo stato di attuazione del presente piano.

Quanto alla natura dei provvedimenti adottati, occorre rilevare che il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, non hanno natura sanzionatoria ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione (si vede l'esplicito riferimento al "discredito" citato nel comma 1 dell'art. 3), mentre solo l'estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria (l'estinzione viene aggiunta alle pene accessorie di cui all'art. 19 del CP, proprio dall'art. 5, comma 1, della legge n. 97).

Art. 21 – Tutela del dipendente pubblico

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 e s. m. i., fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990. N. 241 e ss. mm. ii.

SEZIONE II

**PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
2022-2024**

Premessa

Il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità, che consolida e sviluppa obiettivi ed azioni contenuti nel precedente programma 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 34 del 29/03/2021, interagisce e si interconnette con il Piano Anticorruzione, con il quale è strettamente legato in ragione dell'identità degli obiettivi di fondo, sottolineati dalla recente normativa D. Lgs 97/2016 e dalle direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A. N. A. C.).

Il presente Programma, corredato dall'Allegato A in cui le modalità, i termini e le scadenze delle azioni da espletare sono descritte, ha la finalità di garantire da parte di questo Ente la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 .

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni; infatti, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importantissima funzione: la trasparenza è strumento volto alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato nella delibera CiVIT n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed in vigore dal 20 aprile 2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e modificato con il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 ha ampliato e specificato la normativa in questione, obbligando anche le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (fra cui gli enti locali) alla predisposizione ed alla pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità, ed inoltre ha introdotto l'istituzione del diritto di accesso civico, l'obbligo di nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l'obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un'apposita sezione denominata ***“Amministrazione trasparente”***.

Una particolarità molto importante introdotta dal decreto è, appunto, l'istituto dell'accesso civico (P. N. A. 2016), che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati – della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. Sul sito istituzionale di questo Ente pertanto, nell'apposita sezione denominata *“Amministrazione trasparente”*, resa accessibile e facilmente consultabile, saranno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo di 5 anni ed a cui il cittadino avrà libero accesso.

L'attuazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità è parte integrante della *performance* organizzativa dell'Ente Locale e dalle strutture variamente coinvolte nel perseguimento degli obiettivi da esso indicati. Le attività previste dal Programma sono, pertanto, recepite dai documenti di programmazione annuale e pluriennale di questo Ente.

Art. 1 - Principi

1. Il Programma si connota per il rispetto di quanto previsto nelle Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 29 luglio 2011 adottate, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/2009; tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle Pubbliche Amministrazioni debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l' "accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico definendo, per altro, i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.

2. Il Programma, elaborato in ottemperanza all' art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, è ispirato al principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione tenendo conto delle indicazioni contenute nella Delibera CiVIT n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016*", sulla scorta di quanto convenuto nell'Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, ai sensi dei commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge n. 190/2012; l'ANAC ha indicato nella delibera n. 1310/2016 che il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Le iniziative previste sono finalizzate a:

- a) garantire un adeguato livello di trasparenza nell'azione amministrativa;
- b) promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- c) assicurare un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- d) realizzare una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Art. 2 – Trasparenza

1. Il Programma è improntato al principio generale di trasparenza così come specificato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. N. 97/2016: "*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati, e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche....*"

Comma 3 "*Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'art. 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art.*

117, secondo comma , lettera r), della costituzione”, vale a dire delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (come ribadito dalla legge n. 190/2012).

2. Per “trasparenza” si intende, dunque, l’accessibilità per via telematica, da parte dell’utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l’operato dell’Amministrazione. E’ richiesto, pertanto, all’Ente Locale, di mettere a disposizione tutti i dati facilmente raggiungibili e leggibili, che possono risultare necessari a comprendere correttamente e, di conseguenza, a valutare il modo in cui si organizza e funziona, i risultati che esso consegue e in che modo fa uso delle risorse disponibili.

3. La trasparenza accompagna opportunamente l’integrità in quanto la conoscenza pubblica dell’operato delle amministrazioni costituisce, di per sé, uno strumento di prevenzione della corruzione all’interno delle organizzazioni pubbliche, fornendo alla stessa amministrazione e alla collettività gli strumenti per individuare situazioni che potrebbero dare spazio a comportamenti illeciti.

La garanzia dell’integrità richiama, infatti, l’efficienza, l’imparzialità, l’indipendenza, la riservatezza che l’Ente Locale e i suoi operatori debbono assicurare nello svolgimento delle attività istituzionali.

Si tratta di aspetti multiformi e complessi, che investono non solo la correttezza formale degli atti, e quindi le verifiche e i controlli da esercitare sull’attività amministrativa e contabile, ma anche i rapporti fra autorità politiche ed Ente Locale.

4. A garanzia dell’integrità così intesa, la trasparenza, per quanto necessaria, non è sufficiente ed è opportuno mettere in campo ulteriori specifiche iniziative volte ad individuare e presidiare le aree di rischio, con strumenti organizzativi e culturali, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

5. Al di là del dettato puntuale delle norme e della distribuzione delle responsabilità per la loro attuazione, è significativo ricordare le seguenti informazioni da rendere disponibile al pubblico da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa:

- i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, gli atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, relativi agli enti locali;
- le politiche, i piani e i programmi relativi alle funzioni assegnati al Libero Consorzio e le relazioni sullo stato della loro attuazione;
- le relazioni presentate da ciascun Organo dell’Ente sullo stato dell’attività amministrativa svolta, ivi compresa quella gestionale a cura dei responsabili di settore;
- i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sulle funzioni assegnate all’ Ente.

6. Tale attività è resa nell’ottica di garantirne un accesso sempre più completo e facile, in una forma comprensibile ai diversi interessati, utenti specializzati o cittadini comuni. A tal fine a mano a mano che tale funzione troverà una sua compiuta attuazione, le informazioni messe a disposizione del pubblico concorreranno a dare pieno significato alle informazioni di tipo gestionale e organizzativo la cui pubblicazione è richiesta dalle norme sulla trasparenza e il cui piano di produzione e diffusione è costituito dal Programma per la trasparenza e l’integrità.

Art. 3 – Integrità

1. L'adozione delle iniziative e degli strumenti di accessibilità alle informazioni al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza è inoltre rivolta a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, in riferimento sia alla più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione), sia all'insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle amministrazioni.

Art. 4 – Oggetto

1. Il presente piano ha per oggetto le iniziative e le attività che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa adotta e svolge per garantire un adeguato livello di trasparenza al fine di garantire lo sviluppo della cultura del confronto, della legalità e dell'integrità, tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione e le modalità per la loro realizzazione.

2. La sezione del sito istituzionale denominata "**Amministrazione Trasparente**", detta "*albero della trasparenza*" è strutturato in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni ed i dati previsti dal decreto 33/2013 e ss. mm. e ii. Le sottosezioni di primo e secondo livello sono denominate come indicato nella tabella 1 del decreto 33/2013 e sulla base di quanto previsto dallo stesso decreto:

Disposizioni generali:

- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10, comma 8, lett. a) D. Lgs. 33/2013).
- Atti generali (art. 12, commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013).
- Oneri informativi per cittadini ed imprese (art. 34 commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013).
- Burocrazia zero (Dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria).
- Attestazioni OIV o struttura analoga (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria).

Organizzazione:

- Titolari d incarichi politici, di amministrazione, di direzione, o di governo (art. 13, comma 1, lett. A e art. 14 D. Lgs. 33/2013).
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (art. 47 D. Lgs. 33/2013).
- Rendiconti gruppi consiliari regionali/ provinciali (art. 28, comma 1 D. Lgs 33/2013).
- Articolazione degli uffici (art. 13, comma 1 lett. B e C D. Lgs 33/2013).
- Telefono e posta elettronica (art. 13, comma 1 lett. D D. Lgs 33/2013).

Consulenti e collaboratori (art. 15 commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013).

- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013).

Personale:

- Titolari di Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (art. 15, commi 2 e 3 ed art. 41, commi 2 e 3 D. Lgs. 33/2013).

- Titolari di incarichi Dirigenti (art. 10, comma 8 lett. d; art. 15, commi 1,2,5; art. 41, commi 2 e 3 D. Lgs 33/2013).
- Dirigenti cessati (art. 14, comma 1, lett. a D. Lgs 33/2013).
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati (art. 47, comma 1, D. Lgs 33/2013).
- Posizioni Organizzative (art. 10, comma 8 lett. d) D. Lgs 33/2013).
- Dotazione organica (art. 16, commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013).
- Personale non a tempo indeterminato (art. 17, comma 12 D. Lgs 33/2013).
- Tassi di assenza (art. 16, comma 3 D. Lgs. 33/2013).
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18, comma 1 D. Lgs 33/2013).
- Contrattazione collettiva (art. 21, comma 1 D. Lgs 33/2013).
- Contrattazione integrativa (art. 21, comma 2 D. Lgs 33/2013).
- O.I.V. (art. 10, comma 8 lett. c) D. Lgs 33/2013).

Bandi di concorso (art. 19 D. Lgs 33/2013).

Performance:

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance (Par.1, delibera CiVIT n. 104/2010).
- Piano della Performance (art. 10, comma 8 lett. b) del D. Lgs. 33/2013).
- Relazione sulla Performance (art. 10, comma 8 lett. b) del D. Lgs 33/2013).
- Ammontare complessivo dei premi (art. 20, comma 1 D. Lgs 33/2013).
- Dati relativi ai premi (art. 20, comma 2 D. Lgs 33/2013).
- Benessere organizzativo (art. 20, comma 3 D. Lgs 33/2013) (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria).

Enti controllati:

- Enti pubblici vigilati (art. 22, comma 1 lett. a); art. 22 , commi 2 e 3 D. Lgs 33/2013).
- Società partecipate (art. 22, comma 1 lett. b); art.22 commi 2 e 3 D. Lgs 33/2013).
- Enti di diritto privato controllati (art. 22, comma 1 lett. c) e commi 2 e 3 D. Lgs 33/2013).
- Rappresentazione grafica (art. 22, comma 1 lett. d) D. Lgs 33/2013).

Attività e procedimenti:

- Dati aggregati attività amministrativa (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria).
- Tipologie di procedimenti (art. 35, commi 1 e 2 D. Lgs 33/2013).
- Dichiarazioni sostitutive ed acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, comma 3 D. Lgs 33/2013).

Provvedimenti:

- Provvedimenti organi di indirizzo politico (art. 23 c. 1 D. Lgs 33/2013).
- Provvedimenti dirigenti amministrativi (art. 23 c. 1 D. Lgs 33/2013 s. m. i. ed art. 1 c. 16 L. 190/2012).

Controlli sulle imprese (art. 25 D. Lgs 33/2013) (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria).

Bandi di gara e contratti

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (art. 1 comma 32 legge 190/2012; art. 37, comma 1 lett. a) del D. Lgs 33/2013; art.4 delibera ANAC n. 39/2016).

- Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici ed degli enti aggiudicatori distintamente per ogni singola procedura (art. 37, comma 1 lett. b) del D. Lgs 33/2013; art. 21 comma 7 art. 29 comma 1 L.50/2016).

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:

- Criteri e modalità (art. 26, comma 1 D. Lgs. 33/2013).
- Atti di concessione (art. 26, comma 2 ed art. 27 D. Lgs 33/2013).

Bilanci:

- Bilancio preventivo e consuntivo (art. 29, comma 1 D. Lgs 33/2013).
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29, comma 2 D. Lgs 33/2013).

Beni immobili e gestione patrimonio:

- Patrimonio immobiliare (art. 30 D. Lgs 33/2013).
- Canoni di locazione o affitto (art. 30 D. Lgs 33/2013).

Controlli e rilievi sull'amministrazione , Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione, altri organismi con funzioni analoghe

- Organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31, D. Lgs 33/2013).
- Corte dei conti.

Servizi erogati:

- Carta dei servizi e standard di qualità (art. 32, comma 1 D. Lgs 33/2013).
- Class action (art. 1, comma 2 D.Lgs 198/2009).
- Costi contabilizzati (art. 32, comma 2 lett. a) ed art. 10, comma 5 D. Lgs 33/2013).
- Liste di attesa (art. 41, comma 6 D. Lgs 33/2013).
- Servizi in rete (art.7,comma 3 D. Lgs. 82/2005 come modificato dall'art.8 ,comma 1D. Lgs. 179/2016).

Pagamenti dell'amministrazione:

- Dati sui pagamenti (art. 4 bis , comma 2 D.Lgs n. 33/2013).
- Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale (art. 41, comma 1 bis D.Lgs 33/2013).
- Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 D. Lgs 33/2013).
- IBAN e pagamenti informatici (art. 36 D. Lgs 33/2013).

Opere pubbliche (art. 38 D. Lgs 33/2013)

- Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 38, comma 1 D. Lgs. 33/2013 solo per le Amministrazioni centrali e regionali).
- Atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38, commi 2 e 2 bis D.Lgs. n. 33/2013; art. 21, comma 7 ed art. 29 D. Lgs 50/2016).
- Tempi costi ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (art. 38, comma 2 D.Lgs 33/2013).

Pianificazione e governo del territorio (art. 39, comma 2 D. Lgs 33/2013).

Informazioni ambientali (art. 40, comma 2 D. Lgs 33/2013).

Strutture sanitarie private accreditate (art. 41, comma 4 D. Lgs 33/2013).

Interventi straordinari di emergenza (art. 42 D. Lgs 33/2013).

Altri contenuti

- Prevenzione della corruzione (art. 10, comma 8 lett. a) D.Lgs 33/2013).
- Accesso civico (art. 5, comma 1 D.Lgs 33/2013).
- Privacy.
- Elezioni Organi Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
- Ufficio per la Transizione Digitale R. T. D.
- C. U. G.
- R. S. U.
- Accessibilità e catalogo dei dati, metadati, e banche dati (art. 53, comma 1 bis D.Lgs 82/2005 modificato dall'art. 43 D. Lgs 179/2016).
- Ricognizione dei debiti (art. 7 c. 4 D. Lgs 35/2013 convertito con modificazione della L. 64/2013).
- Albo professionisti e collaudatori.
- Albo fornitori di fiducia e albo imprese di fiducia.
- Avvocatura.
- ATO Consorzio Ambito territoriale ottimale di Siracusa - Servizio idrico integrato.
- Dati ulteriori.

Organo Straordinario di Liquidazione.

Art. 5 - Programmazione delle attività Strutture competenti.

1. Il Programma per la Trasparenza è predisposto dal Responsabile anti corruzione e Trasparenza nella figura del Segretario Generale, che a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'Amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma, nonché provvede al monitoraggio dell'attuazione del piano.
2. Il programma è approvato con deliberazione dal Commissario Straordinario, trattandosi, in sostanza, di atto di organizzazione dell'attività di pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:
 - i Responsabili di settore, che hanno il compito di collaborare con il Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma.
 - il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che *"promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità"* (art. 14, comma 4, lettere f) e g), del decreto n. 150/2009), che esercita un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma.
4. I Responsabili dei settori in cui si articola l'Organigramma dell'Ente sono chiamati ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze agli obblighi di trasparenza, nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Piano stesso.

Verrà avviato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve

consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle logiche operative. L'U. R.P. dovrà svolgere anche la funzione di *"punto di ascolto"*, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

5. E' potenziato lo strumento delle indagini di *"customer satisfaction"*.

Funzionario competente.

Per l'applicazione delle misure previste è designato quale responsabile del processo di realizzazione delle iniziative il Responsabile anti corruzione. La responsabilità di insufficiente aggiornamento/attuazione dei dati da pubblicare ricadrà sul responsabile dell'area se questo non fornisce i dati aggiornati nei tempi previsti.

Nucleo di Valutazione

Svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni attestando l'assolvimento degli obblighi e, a partire dalla prossima revisione del piano in concomitanza con la creazione del nuovo sito istituzionale dell'Ente; verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance, onde favorire la cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'ente.

Responsabili dei settori individuati come fonte informativa.

Costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. Sono responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento a seguito di variazione dei dati .

Art. 6 - Sito WEB

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa individua il proprio sito internet www.provincia.siracusa.it come strumento essenziale per l'attuazione dei principi di trasparenza e integrità, offrendo all'utente un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità, semplicità di navigazione.

L'Ente si è già proposto, di creare un nuovo sito istituzionale che meglio soddisfi le esigenze di trasparenza e di ipertestualità dei contenuti, reso a tutt'oggi in fase sperimentale a causa delle note difficoltà economiche; pur tuttavia grazie all'impegno profuso dal nucleo di lavoro, risulta in linea con quanto previsto dal D. Lgs 97/2016, allegato 1) alla determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016".

Art. 7 - Albo pretorio on line

1. La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge ha sancito, infatti, che *"a far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti"*

con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

2. L’Ente ha attivato l’Albo Pretorio *on line* ed ha operato affinché le pubblicazioni in forma informatica siano non solo conformi al dettato normativo, ma anche chiare e facilmente consultabili.

3. I principali atti interessati alla pubblicazione informatica sono:

- Deliberazioni del Commissario Straordinario (con le vecchie funzioni e di Giunta e di Consiglio);
- Statuto e Regolamenti;
- Decreti;
- Ordinanze;
- Atti amministrativi assunti dagli Organi dell’Ente, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni;
- Atti gestionali, quantunque variamente definiti;
- Bandi di selezione del personale;
- Bandi di appalto di lavori, di fornitura di servizi e di fornitura di beni;
- Atti su richiesta di altri enti;
- Determinazioni dirigenziali.

Art. 8 - Descrizione delle modalità di pubblicazione on line

1. Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente piano, sono organizzati nella sezione del sito internet istituzionale accessibile dalla home page.

2. Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti e contenuti aperti. Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto anche dell’implementazione del sito internet, nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 97/2016 ed in particolare:

- all’art. 5: Accesso civico a dati e documenti;
- all’art. 5 ter: Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
- all’art. 6: Qualità delle informazioni;
- all’art. 7 e 7 bis: Dati aperti e riutilizzo dei dati pubblicati.

3. Ogni soggetto dell’Ente, ove richiesto, fornirà le informazioni di eventuale competenza alla struttura dedicata compilando la modulistica che la stessa struttura metterà a disposizione, in mancanza di appositi moduli i dati dovranno essere forniti per posta elettronica in file nel cui contenuto dovranno essere indicati:

- autore: struttura/ufficio/persona che ha creato il documento;
- periodo: ad esempio, l’anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.;
- oggetto: la tipologia delle informazioni contenute, in modo sintetico.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la struttura competente, raccolte le informazioni dai servizi, dovrà aggiornare il presente piano e provvedere alla sua pubblicazione nel formato PDF sull’apposita sezione del sito internet, unitamente al prospetto riepilogativo delle azioni.

4. I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, con le modifiche previste nel D. Lgs. 97/2016. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8).

5. Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

6. L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza e di quanto previsto con la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le misure necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 - Piano della Performance

1. Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo "dinamico" della trasparenza. Sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance ed in particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Essi sono pubblicati nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Art. 10 – Stakeholders

1. Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento culturale, peraltro già in atto presso questa Amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere gli stakeholder (utilizzatori finali) dell'ente per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le esigenze attinenti la trasparenza. Pertanto l'Amministrazione organizzerà degli incontri, con gli stakeholders dell'Ente (oltre a quelli con i quali sono già attivati specifici tavoli tecnici anche altri portatori di interessi diffusi) per un costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito, nell'ambito delle giornate della trasparenza (art. 10 comma 6 D. Lgs. 33/2013).

Art. 11 - Posta elettronica certificata (P. E. C.)

1. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha istituito la casella di Posta Elettronica Certificata (P. E. C.), i cui messaggi assumono lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno solo se il mittente e il destinatario utilizzano caselle di P. E. C.

2. L'Ufficio Protocollo Generale provvede, mediante protocollazione e assegnazione, a trasmettere i documenti in arrivo ai destinatari interni. La casella di posta certificata istituzionale per la corrispondenza sia in ingresso che in uscita è: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it. E' stata istituita inoltre la casella di posta elettronica anticorruzione.trasparenza@pec.provincia.siracusa.it. Per facilitare l'utilizzo della PEC ciascun settore è dotato di una PEC aggiuntiva a quella istituzionale dell'Amministrazione alla quale i

cittadini possono fare riferimento mediante un link sull'home page dell'Ente. I documenti pervenuti via PEC seguono i principi generali di protocollazione.

L'invio di messaggi P. E. C. è invece decentrato presso ogni Unità Operativa da dove è possibile, accedendo alla propria sezione riservata di Protocollo, gestire l'invio per P. E. C. (a pubbliche amministrazioni, cittadini ed imprese) di documenti firmati digitalmente.

Art. 12 - Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

1. I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono:

- il Responsabile del Servizio che gestisce il sito informatico dell'Ente,
- il Responsabile della trasparenza
- ciascun capo settore.

A tal fine i dati devono essere:

- a) aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce;
- b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall'utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
- c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le "linee guida dei siti web", preferibilmente in più formati aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).

Art. 13 - Individuazione dei referenti per la trasparenza

1. I funzionari se delegati dai capi settore sono responsabili della pubblicazione e della trasmissione di documenti, informazioni e dati, concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione (vedi allegato D) - Delibera ANAC n. 1310/2016 "Elenco degli obblighi di pubblicazione".

Per l'anno 2022 sono stati individuati i seguenti referenti:

I Settore	Di Natale Gaetano
II Settore	Lupo Salvina
III Settore	Cappuccio Antonio
IV Settore	Adorno Michele
V Settore	Calore Claudia - Sarcia Caterina
VI Settore	Vallone Giovanni
VII Settore	Gangi Salvo
VIII Settore	Grimaldi Giovanni
IX Settore	Trigilio Paolo
X Settore	Sole Greco Giancarlo
XI Settore	Bonaccorso Assunta
XII Settore	Angelotti Sergio.

Art. 14 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

1. Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*" che consenta al Servizio Trasparenza ed Anti Corruzione di conoscere, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine dei 5 anni.
2. Il rispetto della regolarità e della tempestività della pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e la durata di tale pubblicazione è demandata al Responsabile della Trasparenza.

Art. 15 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

1. Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile della Trasparenza ed anti Corruzione.
2. Tale monitoraggio deve essere fatto a cadenza trimestrale e dovrà avere ad oggetto il processo di attuazione del Piano nonché l'usabilità e l'effettivo utilizzo dei medesimi dati. Il Responsabile predisporrà dei report da inviare a sua volta al Nucleo di Valutazione, che sarà da quest'ultimo utilizzato per l'attività di verifica.
3. Il Nucleo di Valutazione effettuerà il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, facendo appunto riferimento alle indicazioni dell'A.N.A.C.

Art. 16 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della Sezione "*Amministrazione Trasparente*"

1. Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei download di allegati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" presente sul sito istituzionale.
2. Il servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale fornirà il monitoraggio degli accessi con cadenza semestrale al Responsabile della Trasparenza.

Art. 17 - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso Civico

1. Tra le novità introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 con le modifiche previste nel D. Lgs 97/2016, una delle più importanti riguarda l'istituto dell'accesso civico a dati e documenti (art. 5). Ogni Amministrazione è tenuta ad adottare, in piena autonomia, le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto.
2. Il controllo sulle funzioni relative all'accesso civico di cui al presente articolo è svolto dal Responsabile della Trasparenza ed anti Corruzione, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i., si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, comma 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso civico non ottemperi alla richiesta, il richiedente potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che assicurerà la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Art. 18 – Il whistleblowing

1. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere la segnalazione di fatti illeciti.
2. Le segnalazioni vanno indirizzate al RPCT, soggetto competente per l'istruttoria, cui è affidata la protocollazione in via riservata delle stesse e la tenuta del relativo registro. Il dipendente in questione ha il diritto di essere tutelato e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
3. La nuova procedura implementata nell'anno 2019 prevede che il dipendente possa effettuare la segnalazione oltre in via riservata, al proprio Capo settore e/o al RPCT, anche tramite la piattaforma informatica "*Whistleblower*" messa a disposizione da ANAC (comunicato del Presidente ANAC del 15/01/2019) che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti oltre che la possibilità di comunicare in forma riservata con il segnalante, con l'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema con la possibilità di allegare il modello già predisposto oppure compilando i campi disponibili.

Art. 19 - Norme finali

1. Il presente Piano della Trasparenza è utilizzabile anche nell'ambito del sistema di performance management del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 97/2016.

ALLEGATO AL PIANO SEZIONE II

LETTERA “D”

DELIBERA ANAC N. 1310 del 28/12/2016:”Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016” s.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
(comprensivo della individuazione dei settori di competenza)